

## **Regolamento corso sostegno ai sensi del D.M. 30 Settembre 2011**

1. Il corso e' superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9 del D.M. 30 settembre 2011 (art.7);
2. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attivita' laboratoriali e le attivita' di tirocinio diretto e indiretto, e' espressa in trentesimi (art. 8);
3. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti (art. 8);
4. Non e' previsto il riconoscimento di crediti formativi. Non sono previste eccezioni (Allegato C, art. 2);
5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attivita' on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento (Allegato C, art. 2);
6. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attivita' previste, senza riduzioni nè recuperi (Allegato C, art. 2);
7. Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non e' possibile utilizzare la formazione on-line (Allegato C, art. 2);
8. Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non e' possibile utilizzare la formazione blended (Allegato C, art. 2);

### **Regolamento di tirocinio**

1. Lo studente che intenda conseguire la specializzazione per le attività di sostegno deve svolgere 300 ore di tirocinio (Allegato B, art. 2);
2. Le ore 300 ore di tirocinio, ai sensi dell'allegato B (articolo 2) sono così ripartite:
  - 150 ore di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche
  - 50 ore di tirocinio indiretto con il tutor coordinatore presso la sede dell'Ateneo
  - 25 ore di tirocinio indiretto col tutor dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche
  - 75 ore T.I.C. presso la sede dell'Ateneo
3. Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento di crediti (Allegato B, art. 2);

4. Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi, viene effettuato presso le istituzioni scolastiche ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica (Allegato B, art 2);
5. Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio (allegato B, art. 2);
6. Ai sensi dell'allegato C (articolo 2) del D.M. 30 Settembre 2011, per il tirocinio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi;
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera e del D.M. 30 Settembre 2011 e ai sensi dell'art. 12 del D.M. 249 del 2010, il tirocinio diretto si svolge solo nelle scuole dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate.
8. All'interno della classe/sezione dove si svolge il tirocinio, possono entrare non più di due corsisti.
9. Ogni tutor dei tirocinanti può seguire non più di quattro corsisti.